STATUTO

"Associazione Culturale Stefano Bicini"

ART. 1) - E' costituita la Associazione culturale denominata "Associazione Culturale Stefano Bicini".

L'Associazione ha carattere volontario ed apolitico e non ha scopi di lucro.

La Associazione si prefigge la finalità di favorire, promuovere, diffondere, sostenere e valorizzare la conoscenza dell'opera dell'Artista Stefano Bicini nato a Perugia il 16 marzo 1957 e deceduto in Vienna il 28 ottobre 2003, sia a livello nazionale che internazionale, in ogni ambito e con ogni
mezzo idoneo e qualificante, attraverso:

- attività culturali in sintonia con gli intenti e il pensiero dell'Artista;
- la formazione e la promozione dei giovani artisti, anche con iniziative di scambi internazionali;
 - relazioni e collaborazioni tra arti visive ed altre espressioni artistiche e culturali;
 - la organizzazione di occasioni conviviali tra artisti, operatori, pubblico interessato e da interessare (anche arte/cucina).

La Associazione si prefigge, inoltre, di:

- conservare le opere dell'Artista;
- costituire e conservare l'archivio generale dell'opera dell'Artista, come da scheda approvata dal Consiglio Direttivo,

con la definizione delle opere inalienabili, fino a decisione contraria del Consiglio Direttivo, nonchè degli oggetti appartenuti all'Artista;

- rilasciare le autentiche delle opere, su delega della madre dell'Artista signora Penchini Bicini Rina;
- gestire il mercato delle opere stabilite per la vendita, il
 cui ricavato è ad uso delle finalità dell'Associazione e/o
 per scopi di beneficenza, come da volontà espressa dell'Artista, nonchè, per ogni altro scopo, ad esclusivo giudizio e
 volontà della madre dell'Artista signora Penchini Bicini Rina;
 realizzare una biblioteca/videoteca/CDteca specializzata in
- arte contemporanea, partendo dal nucleo di volumi e materiale
 informativo di proprietà dell'Artista;
 - collocare in spazio idoneo alla conservazione e visione le opere dell'Artista, con auspicabile esposizione permanente di alcune di esse e possibilità di svolgere all'interno di detto spazio, le principali attività dell'Associazione (attività culturali, archivio, segreteria, etc.). In tale spazio l'Associazione intende offrire ai propri soci un luogo di amichevole riunione, di conversazione, di lettura e di informazione.

 Tali finalità saranno perseguite sul territorio nazionale ed internazionale, prioritariamente nei luoghi dove l'Artista Stefano Bicini ha vissuto e lavorato (Perugia, New York, Bologna, Pescara, Amsterdam, Vienna), attraverso la organizzazione di manifestazioni, premi, convegni, congressi, mostre,

pubblicazioni, stage di formazione e aggiornamento per i quali l'Associazione potrà rilasciare attestati di partecipazione, laboratori, scambi culturali, viaggi informativi e di studio e quant'altro ritenuto utile al raggiungimento delle finalità sociali.

La Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonchè ad enti e/o associazioni con scopi sociali ed umanitari.

ART. 2) - I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonchè alla accettazione delle norme del presente statuto.

La appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi seconde le competenze statutarie.

ART. 3) - L'Associazione ha sede in Perugia, località Villa

Pitignano, alla Strada Ponte Felcino - Ponte Pattoli n. 2/d.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e filiali in Italia ed anche all'Estero.

Non costituirà modifica dell'atto costitutivo procedere al cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune fissato per la sede della Associazione.

SOCI

ART. 4) - Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e/o all'estero.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi

Potranno, infine, essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I Soci sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Soci Onorari;

b) Soci Fondatori;

c) Soci Sostenitori;

d) Soci Benemeriti;

e) Soci Effettivi.

La qualità di Socio attribuisce allo stesso ed (eventualmen-

te) ai suoi familiari la possibilità di frequentare la sede

dell'Associazione e le manifestazioni dalla stessa organizza-

te.

ART. 5) - SOCI ONORARI

La qualità di Socio Onorario può essere conferita dall'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo, a quelle persone eminenti cui il Circolo crede conveniente tributare tale omaggio.

Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota.

ART. 6) - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli che si associano entro tre
mesi dalla data dell'atto costitutivo.

ART. 7) - SOCI SOSTENITORI

La qualità di Socio Sostenitore può essere acquisita da tutti i Soci che contribuiscono finanziariamente in modo particolare al sostegno dell'attività dell'Associazione.

Ogni anno con apposita riunione il Consiglio Direttivo valuta e assegna la qualifica di Socio Sostenitore in considerazione dell'apporto finanziario dei Soci.

ART. 8) - SOCI BENEMERITI

La qualità di Socio Benemerito può essere acquisita da tutti i Soci che per la loro personalità, o per aver svolto prestazioni a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

ART. 9) - SOCI EFFETTIVI

Per essere ammesso come Socio Effettivo bisogna essere stato
proposto da due Soci Fondatori, Sostenitori, Benemeriti o Effettivi ed ottenere con votazione segreta del Consiglio Direttivo la maggioranza dei voti.

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata accolta e la quota sociale è sempre rapportata all'intera annualità.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10) - Qualunque sia il motivo per il quale un Socio cessa definitivamente di far parte dell'associazione, egli perde ogni titolo inerente alla qualità di Socio e cessano tutte le obbligazioni da lui in tale qualità contratte, salvo il pagamento delle somme da lui dovute. Le quote associative di cia-

scun anno sociale vanno versate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Il presidente del Consiglio Direttivo può accettare la rinuncia di un socio anche prima della scadenza della obbligazione annuale.

ART. 11) - Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee. Soltanto i Soci Fondatori, Sostenitori, Benemeriti ed Effettivi hanno diritto al voto ed al patrimonio sociale fino a quando sono Soci. Quando cessano di esserlo, cessa ogni loro diritto sul patrimonio stesso, il quale avrà però la destinazione secondo quanto stabilito al successivo articolo 12.

In caso di morte di un Socio gli eredi non possono vantare alcun diritto.

I soli soci Fondatori e Benemeriti sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 12) - La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto e con lettera raccomandata almeno entro il 30 novembre di ciascun anno; se tali dimissioni non avvengono entro detta data il Socio è automaticamente reiscritto per l'anno successivo ed è tenuto al pagamento della quota associativa per l'intero anno; per decadenza e cioè per la perdita anche di uno solo dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, che verrà

comunicata con lettera raccomandata dal Presidente del Consiglio Direttivo;

- a seguito di delibera d'esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi d'incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese d'ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;

- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

ART. 13) - L'esercizio sociale termina il 31 dicembre d'ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 14) - In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in beneficienza, o ad un Ente o Istituto o Associazione che abbia fini analoghi e senza scopi di lucro, secondo le indicazioni dell'assemblea straordinaria (tenuto conto delle volontà espresse dall'Artista).

ITATIVNI

ART. 15) - Il Presidente del Consiglio Direttivo, anche su proposta di un solo Socio, può ammettere degli invitati a frequentare la sede sociale. Tale invito può avere la durata massima di un trimestre, e comporta l'accettazione da parte

dell'invitato di tutte le norme regolamentari dell'Associazione.

ART. 16) - I soci che propongono degli invitati sono responsabili della loro ammissibilità, come pure degli impegni pecuniari contratti dagli stessi invitati con l'amministrazione
dell'Associazione.

ASSEMBLEA

ART. 17) - L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea dei Soci.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) tutti i Soci, mentre hanno diritto di voto so-

lo i Soci Fondatori, Sostenitori, Benemeriti ed Effettivi.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta

l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

 ${\tt L}^{\scriptsize{\mbox{\scriptsize tassemblea}}}$ può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.

ART, 18) - Le Assemblee (ordinarie e straordinarie) sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invio di lettera raccomandata a cura del Presidente; in caso di

urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni.

ART. 19) - L'assemblea (in sede ordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori, Sostenitori, Benemeriti ed Effettivi.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongono di almeno un quinto dei voti.

L'assemblea (straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci Fondatori, Sostenitori, Benemeriti ed Effettivi, in seconda con la presenza di tanti soci che dispongano di almeno la metà più uno dei voti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,
in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

¡ I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea tra i presenti.

Il presidente ha inoltre facoltà, nelle assemblee straordinarie, ma anche in quelle ordinarie, quando lo ritenga opportuno, di indire la riunione presso uno studio notarile e/o di chiamare un Notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata nel corso della stessa a votare una seconda volta.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano

tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal

voto.

ART. 20) - All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, i Membri del Comitato Culturale, i Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote d'ammissione ed i contributi associativi nonchè eventuali pe-nali per i ritardati versamenti;
 - d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari
 settori di competenza;

- e) deliberare sull'apertura di filiali, succursali, sedi secondarie in Italia ed anche all'estero;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- 1) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21) - Il consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione:
- e) fornire pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo
 esame dal Presidente;

f) - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; g) - deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci; h) - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra tutti i soci. Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di Studio, nominate dal Consiglio Stesso, composte da soci e non soci. : Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, ad eccezione che per l'ammissione dei nuovi Soci. In caso di parità prevale il voto del Presidente. ART. 22) - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea ordinaria tra i Soci Fondatori e Benemeriti. I Consigli Direttivi durano in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri, il Presidente ed il Vice presidente possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione

in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Presidente ed effettivamente sostenute.

ART. 23) - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni trimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale; in assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima oppure con avviso da affiggersi, quindici giorni prima, nella sede sociale dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente.

PRESIDENTE

ART. 24) - Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 25) - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo mel

suo seno e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal

Consiglio Direttivo, il Vice presidente ne sostituisce le

funzioni sino alla successiva Assemblea ordinaria.

VICE PRESIDENTE

ART. 26) - Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e in caso d'assenza, dimissioni o impedimento sostituisce a tutti gli effetti il Presidente.

COMITATO CULTURALE

ART. 27) - Il Comitato Culturale svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell'Associazione.

Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo delle attività congeniali dell'Associazione.

ART. 28) - Il Comitato Culturale è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà, e la nomina è di competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Vo. Il Comitato Culturale nomina tra i suoi membri un Presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.

. SEGRETARIO GENERALE .

ART. 29) - Il Segretario Generale della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche tra persone non componenti il Consiglio ma, comunque, soci della Associazione.

Il Segretario Generale dirige gli uffici della Associazione,
cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro
compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve
direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio

Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea; avrà cura, in par
ticolare, di mantenere contatti a carattere continuativo con

gli uffici pubblici e privati, con gli enti e le organizza
zioni che interessano l'attività della Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 30) - Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della ammissione alla Associazione, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente
 dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano
 disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - e) da versamenti volontari degli associati;

	f) - da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Localí,
	Istituti di Credito, enti in genere e da privati;
	g) - da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di asso-
	ciati;
	h) - da introiti di qualunque natura connessi con le attività
	legate alle finalità della Associazione.
	ART, 31) - I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno
	solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta i-
	scrizione da parte dei nuovi soci.
	Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte del-
-	la Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale
	per tutto l'anno solare in corso.
	Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della
	Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
The second secon	RINVIO
and the second s	ART. 32) - Per quanto non compreso nel presente statuto, tro-
	vano applicazione le disposizioni in materia dettate dal co-
	dice civile e dalla normativa vigente.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·